ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale
Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) – ☎ (0982) 91081
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 - codice univoco ufficio UFV13L
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it
codice IPA: istsc_csic872004

Prot. A30D5CA n. 0008710/ I.1

Cetraro, 20 novembre 2026

Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA
Loro sedi

Sito web

Oggetto: Fruizione delle ferie del personale a tempo determinato – Indicazioni operative e disposizioni applicative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 36 della Costituzione;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione);

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'art. 10 del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 ed in particolare gli articoli 35 e 38;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 ed in particolare gli articoli 13 e 14;

VISTO l'articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota n. 32937 del 6 agosto 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto decreto legge 95/2012 – art. 5, comma 8 – abrogazione della liquidazione delle ferie non godute che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTO l'art. 1, comma 54, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) relativo alla fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato nei periodi di sospensione delle lezioni;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 che fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, che stabilisce che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente, all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013 (1°gennaio 2013) sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale

VISTO il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 e in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, che modifica il citato art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, ponendo a carico del datore di lavoro pubblico l'obbligo di garantire la possibilità di fruire delle ferie, di invitare formalmente il personale a fruirne e di informarlo tempestivamente che le ferie non godute per scelta consapevole andranno perse senza diritto a monetizzazione;

TENUTO CONTO degli orientamenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione e Corte di Giustizia UE) e delle note/circolari ministeriali in materia di ferie del personale supplente e onere di avviso/invito alla fruizione da parte dell'Amministrazione;

CONSIDERATE le sentenze della Corte di Cassazione n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026, le quali precisano che l'onere informativo e di invito del Dirigente Scolastico riguarda in particolare la possibilità per i docenti di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e nel periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, nei giorni liberi da scrutini, esami e attività valutative o collegiali;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del merito del 27 marzo 2025 prot. AOODGPER 0075233;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria del 27 aprile 2026 n. 32 ad oggetto: *"Calendario scolastico 2026/2027 - D. Lgs. 31.12.1998 n.112 art.138 comma 1, lettera d)"*;

CALENDARIO SCOLASTICO	
Inizio attività educative e didattiche	15 settembre 2026
Termine attività educative e didattiche • **Scuola dell'infanzia** • **Scuola primaria** • **Scuola secondaria di primo grado**	 30 giugno 2027 8 giugno 2027 8 giugno 2027
Vacanze natalizie	**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado** Dal 23 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027
Vacanze pasquali	**Scuola dell'Infanzia e Primaria e Secondaria di primo grado** Dal 25 marzo 2027 al 30 marzo 2027

RAVVISATA la necessità di fornire indicazioni chiare per la programmazione, la richiesta e la fruizione delle ferie da parte del personale con incarico a tempo determinato;

INVITA

il personale con contratto a tempo determinato a presentare domanda di fruizione delle ferie maturate, improrogabilmente entro la scadenza del proprio contratto.

Al fine di non incorrere nella perdita del diritto alle ferie e della relativa indennità sostitutiva, le ferie dovranno essere richieste preferibilmente:

- durante i periodi di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale (ad eccezione dei giorni dedicati a scrutini, esami di Stato e altre attività di valutazione);
- nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e la cessazione del contratto, nelle giornate in cui non sono previsti impegni già programmati nel Piano annuale delle attività.

Il personale ATA potrà programmare e richiedere la fruizione delle ferie maturate, nel rispetto delle disposizioni del CCNL vigente e compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio dell'Istituzione scolastica.

Ricorda che Il personale docente e ATA assunto a tempo determinato matura le ferie in proporzione al servizio prestato. Restano ferme le specifiche modalità di computo previste dal CCNL per i contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) e per le supplenze brevi e saltuarie.

Ai sensi del D.L. 7 agosto 2026, n. 144, la presente comunicazione costituisce formale invito a programmare e a richiedere la fruizione delle ferie maturate entro la data di termine del rapporto contrattuale e in particolare durante le sospensioni delle lezioni o al termine delle attività didattiche in periodi non coincidenti con attività obbligatorie.

Laddove il lavoratore, pur essendo stato posto dal datore di lavoro nella concreta ed effettiva condizione di usufruire delle ferie maturate entro i termini sopra indicati, decida volontariamente e consapevolmente di non presentarne richiesta o di non goderne, i relativi giorni di riposo decadranno definitivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il mancato godimento non darà diritto ad alcuna indennità economica sostitutiva.

In conformità alla normativa vigente e ai consolidati orientamenti giurisprudenziali, vige il divieto generale di monetizzazione delle ferie non godute. Tale principio subisce deroga esclusivamente nei casi in cui il mancato godimento sia dovuto a una comprovata e oggettiva impossibilità non imputabile alla volontà del dipendente – quali malattia, congedi obbligatori o mancata messa in condizione di fruirne da parte dell'Amministrazione prima della cessazione del rapporto – limitatamente alla differenza tra i giorni spettanti e quelli in cui è stato concretamente possibile goderne.

La richiesta di fruizione dovrà essere inoltrata, con congruo anticipo, esclusivamente tramite lo sportello digitale del portale AXIOS.

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Istituto ha valore di notifica formale a tutti gli interessati. Resta comunque prevista l'acquisizione dell'attestazione di avvenuta presa visione, secondo le modalità organizzative stabilite dalla scuola.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

Firmato da:
MANTUANO Giuseppe Francesco
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
20/11/2026 09:20:50